

N. 866

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DIANA Lino, FOLLIERI e PALUMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1996

Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di
elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 18 gennaio 1992, n. 16, con la quale sono state introdotte, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, modifiche e integrazioni all'articolo 15 della «legge antimafia» (la legge 19 marzo 1990, n. 55), tende ad apprestare più efficaci strumenti di trasparenza e di tutela all'amministrazione pubblica dal rischio di inquinamento mafioso e da altre forme di condizionamento illecito, e a restituirle quella credibilità e dignità istituzionale che sono condizioni essenziali in democrazia per un corretto rapporto tra società civile e istituzioni.

L'articolazione per fasce distinte dei delitti dai quali scaturiscono le misure interdittive e decadenziali (incandidabilità, sospensione e decadenza per gli amministratori pubblici di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, ed *f)* del comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 55 del 1990, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 16 del 1992, da un lato presenta lacunosità, in parte dovute anche al mancato raccordo con la legislazione antimafia, dall'altro lascia perplessi per la non perfetta calibratura del sistema, che oscilla tra un eccesso di rigore e l'estremo opposto di una attenuazione della disciplina, specie se raffrontata al regime preesistente da considerare, per taluni aspetti, addirittura più severo.

La necessità di porre mano ad alcuni interventi che potessero contribuire a rendere più puntuale la normativa e a superare problemi interpretativi emersi in sede di prima applicazione era già stata avvertita dal Governo che nella XI legislatura aveva presen-

tato un organico disegno di legge (atto Camera n. 2437).

Il presente disegno di legge - che riproduce il disegno di legge n. 1618 della scorsa legislatura - composto di un unico articolo, riserva, per i reati *sub* lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 55 del 1990, modificato dall'articolo 1 della legge n. 16 del 1992 (delitto commesso con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti ad una funzione o ad un pubblico servizio, tra cui rientra anche l'omissione di atti d'ufficio) - i quali, rispetto a quelli raggruppati sotto le precedenti lettere sono da considerarsi di minore gravità, anche con riguardo alla pena edittale - una disciplina differenziata, in base alla quale viene introdotta una soglia di difesa oltre cui far luogo alle misure di rigore, soglia che è stata ragionevolmente ancorata all'inflizione della reclusione superiore a sei mesi.

Al di sotto di detto limite, e sempre che la pena sia stata applicata in misura ridotta anche per effetto del concorso della circostanza attenuante di cui all'articolo 323-*bis* del codice penale, i comportamenti penali non assumono rilievo ai fini della presente novella legislativa. Il testo che si propone tiene ovviamente conto delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1996 (secondo cui le ipotesi di non candidabilità previste dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, vanno sempre ancorate a sentenze di condanna definitive) e, pertanto, prevede che, per sanzionare la non candidabilità, la pronuncia di condanna sia passata in giudicato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, è sostituita dalla seguente:

«*c)* coloro che sono stati condannati, con sentenza definitiva, alla pena della reclusione di durata superiore a sei mesi, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera *b)*»;».

